

La Commissione ritiene comunque che la direttiva in questione, eventualmente integrata da una legislazione in materia di controlli casuali su strada, fornisca garanzie sufficienti a migliorare le condizioni dei veicoli in generale e non prevede pertanto una legislazione specifica per i mezzi di trasporto scolastici.

(<sup>1</sup>) GU L 46 del 17.2.1997.

(98/C 158/247)

**INTERROGAZIONE SCRITTA P-3725/97**  
**di Christof Tannert (PSE) alla Commissione**  
(12 novembre 1997)

*Oggetto:* Leggibilità per i non vedenti delle future banconote in euro

Può la Commissione far sapere se e come nell'ideazione delle banconote in euro siano stati presi in considerazione gli interessi dei non vedenti e degli ipovedenti?

**Risposta data dal Sig. de Silguy a nome della Commissione**  
(16 dicembre 1997)

La competenza in materia di preparazione tecnica delle banconote in euro spetta all'Istituto monetario europeo (IME), come sancito dall'articolo 4, paragrafo 2 del suo statuto.

Tuttavia, la Commissione può informare l'onorevole parlamentare che l'Associazione europea dei non vedenti è stata pienamente associata dall'IME ai lavori di ideazione e di realizzazione delle banconote in euro.

Il 13 dicembre 1996, l'IME ha pubblicato un comunicato stampa intitolato «l'Euro e i non vedenti ed ipovedenti», che illustra le specifiche tecniche atte a rendere le banconote conformi alle esigenze dei non vedenti e degli ipovedenti. Tali specifiche tecniche comprendono la diversificazione dei tagli e dei colori, cifre facilmente visibili e riportate nella medesima posizione su tutte le banconote per facilitare l'identificazione del valore nominale, nonché simboli riconoscibili al tatto.

(98/C 158/248)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-3727/97**  
**di Daniel Varela Suanzes-Carpegna (PPE) alla Commissione**  
(21 novembre 1997)

*Oggetto:* SPG — Gruppo Andino e mercato comune dell'America centrale

Con l'approvazione ed attuazione del regolamento (CEE)1256/96 (<sup>1</sup>), del 20 giugno 1996, relativo all'applicazione di uno schema pluriennale di preferenze tariffarie generalizzate per il periodo 1° luglio 1996-30 giugno 1999 a taluni prodotti agricoli originari di paesi in via di sviluppo, vengono sospesi completamente, per i paesi membri del Gruppo Andino e del mercato comune dell'America centrale, i dazi relativi a tutti i prodotti facenti parte dei codici 1604 e 1605, ad eccezione delle conserve di tonno rientranti nei codici 1604 14 14, 1604 14 18, 1604 14 90, 1604 19 39 e 1604 20 70, per le quali si potrà chiedere il blocco delle importazioni esenti da dazio quando le quantità immesse in libera pratica a beneficio preferenziale originarie di detto paese, superano la quantità annua media delle sue esportazioni verso la Comunità dei tre ultimi anni.

Il testo è molto ambiguo: sarebbe logico pensare che si tratti di una quantità variabile, visto che la media sarebbe sempre riferita ai tre anni precedenti: per il 1997 il 1994, 1995 e 1996, per il 1998 il 1995-1997 e per il 1999 il 1996-1998; ciò farebbe sì, tra l'altro, che la cifra di riferimento sarebbe ogni volta minore, ma non è chiaro se sia effettivamente così o se la quantità in questione sia fissa.

Qual è il periodo di cui tener conto per il calcolo della media?

Qual è la cifra attuale, calcolata in base a tale norma, che ciascuno degli undici paesi in questione non può superare per le sue esportazioni verso la Comunità?